



Prot. N. 1154-20

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo

Visti i provvedimenti normativi ed amministrativi adottati dalle competenti Autorità per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e quelli volti contestualmente al fine di contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, e segnatamente il D.L. 18/20 e, in precedenza, il D.L. 11/20;

visti i provvedimenti organizzativi conseguentemente adottati da quest'Ufficio e contenenti misure volte a contenere l'accesso di persone nonché la presenza di personale dipendente nei limiti dell'assoluta necessità ed urgenza (provvedimenti reperibili nel sito di questa Procura) e visti altresì gli analoghi provvedimenti adottati dal Tribunale di Cuneo;

rilevato che in data 2-4-2020 perveniva via e-mail **istanza dell'A.I.A.F.** (Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i Minori) volta ad ottenere che, in ragione della grave emergenza sanitaria in corso, si possa addivenire a **modalità operative che consentano** di portare avanti e perfezionare le procedure aventi ad oggetto rapporti familiari e, per quanto qui interessa, **di svolgere le procedure di negoziazione assistita ai sensi dell'art 6 D.L. 132/14 convertito nella L. 162/14;**

considerato che nella citata istanza si rappresenta *“la possibilità che gli incontri tra le parti ed i rispettivi difensori abbiano luogo con collegamento da remoto in videoconferenza su piattaforma che verrà scelta di comune accordo tra le parti interessate ed indicata nella convenzione”* e che *“gli avvocati delle parti possano procedere al deposito di atti e documenti in formato PDF a mezzo PEC”*, ciò che consentirebbe all'ufficio di Procura di ricevere l'intera pratica necessaria in condizioni di sicurezza, potendo poi trasmettere il provvedimento emesso dal Pubblico Ministero a mezzo PEC agli avvocati delle parti richiedenti, affinché gli stessi curino i successivi adempimenti di loro competenza;

considerato che la sopraddetta proposta in linea di principio non appare in contrasto con le limitazioni imposte in relazione alle modalità di accesso agli uffici giudiziari;

rilevato peraltro che, tanto in relazione al disposto dell'art.83, comma 20 D.L. n.18/2020 che stabilisce – tra l'altro - la sospensione dei termini per lo svolgimento di qualunque attività **“.. nei procedimenti di negoziazione assistita** ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162...”¹, quanto con riguardo alla necessità di

¹ *“Per il periodo di cui al comma 1 sono altresì sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nei procedimenti di negoziazione assistita ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati promossi entro il 9 marzo 2020 e quando costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti”*

contenere al massimo l'impiego di personale amministrativo in presenza negli uffici giudiziari, appare comunque opportuno **circoscrivere l'ambito delle pratiche trattabili a quelle di effettiva urgenza;**

SI DISPONE
in temporanea deroga all'ordinaria procedura

- che le **ISTANZE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA** ai sensi dell'art 6 D.L. 132/14 convertito nella L. 162/14, **fino alla cessazione della situazione emergenziale attualmente in corso,** possano - **in caso di ritenuta e motivata urgenza delle parti** - essere trasmesse (unitamente a tutta la documentazione necessaria) **in formato PDF** mediante PEC al seguente indirizzo:
civile.procura.cuneo@giustiziacert.it

le istanze dovranno espressamente chiarire le ragioni di urgenza indifferibile che impongono la trasmissione telematica dell'atto

- **il Pubblico Ministero** valuterà l'istanza e gli allegati così pervenuti e **provvederà di conseguenza** (qualora ritenga sussistente la **motivata urgenza**);
- **il provvedimento emesso dal Pubblico Ministero verrà trasmesso via PEC** all'indirizzo di posta elettronica dell'Avvocato che ha inviato l'istanza.

LE MODALITÀ SOPRA INDICATE, NEI CASI TRATTATI SOSTITUIRANNO AD OGNI EFFETTO LE PRATICHE CARTACEE.

Si inserisca nel sito web.

Si comunichi

all'A.I.A.F. in relazione all'istanza presentata;

al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo, per la diffusione tra gli iscritti;

Al Signor Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Torino

Al CSM – Settima Commissione

Cuneo, 8 aprile 2020

Il Procuratore della Repubblica
Onelio Dodero

Il Procuratore Aggiunto
Gabriella Vigione